



Comune di Radda in Chianti

**Procedura telematica per l'affidamento, ai sensi del D. lgs. 36/2023,
dell'appalto del servizio di gestione del nido d'Infanzia comunale "Nido
del Poggio" per gli anni educativi 2026/2027-2027/2028 e
2028/2029_CAPITOLATO SPECIALE**

Responsabile Unico del Progetto: dott.ssa Veronica Gorga

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Durata dell'appalto

Art. 3 – Importo dell'appalto

Art. 4 – Descrizione del Servizio – Requisiti dell'offerta

Art 5. Organizzazione del servizio

Art 6. Modalità di accesso

Art 7. Calendario educativo

Art 8. Servizio mensa

Art 9. Rapporti con l'utenza

Art 10. Rapporto numerico e tipologia del personale impiegato

Art. 11 – Principali norme di riferimento

Art. 12 - Servizio di integrazione all'handicap

Art. 13 – Requisiti del Personale impiegato

Art. 14 - Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

Art. 15 – Attività di pulizia

Art. 16 - Coordinamento, verifiche e controlli

Art. 17 - Consegna dei locali e delle attrezzature

Art. 18- Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature

Art. 19- Verifica periodica della gestione

Art. 20- Riconsegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili

Art 21- Oneri a carico dell'appaltatore

Art 22- Oneri a carico del Comune

Art. 23- Norme in materia di lavoro e sicurezza

Art. 24- Controllo e vigilanza in corso di esecuzione

Art. 25- Pagamento del corrispettivo

Art. 26- Sospensione dei pagamenti

Art. 27- Penali

Art. 28- Subappalto

Art. 29-Codice di Comportamento

Art. 30-Assicurazioni e cauzione

Art. 31-Divieto di pantouflage

Art. 32-Clausola sociale

Art. 33- Turnover del personale

Art. 34- Risoluzione del contratto

Art. 35-Recesso

Art. 36- Forma contrattuale

Art. 37- Garanzia provvisoria

Art. 38– Revisione e modifica del contratto in fase di esecuzione

Art. 38- Garanzia definitiva

Art. 41- Norme di rinvio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Nido d'Infanzia comunale denominato "Nido del Poggio" ubicato in Radda in Chianti loc. La Calvana, destinato ai bambini di età compresa fra i 12-36 mesi.

Il soggetto che risulterà aggiudicatario è tenuto a gestire il servizio del Nido d'Infanzia comunale "Nido del Poggio" con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative della Regione Toscana (L.R. n. 32/2002), del Regolamento Regionale di attuazione n. 41/R del 30.07.2013, del vigente regolamento comunale per i servizi oggetto dell'appalto (disponibile nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente), in conformità a quanto disciplinato nel presente capitolato e sulla base del progetto pedagogico ed educativo presentato dallo stesso soggetto aggiudicatario in sede di offerta.

La gestione del servizio, che sarà di seguito specificata in modo più analitico, comprende:

- l'autonoma gestione dei servizi educativi dell'asilo nido sopra citato, in particolare dell'attività didattica ed educativa dei piccoli utenti, secondo un progetto pedagogico presentato in sede di presentazione dell'offerta;
- servizi ausiliari che sono di supporto ai servizi educativi, fra cui, a titolo meramente esemplificativo, assistenza al momento dell'ingresso dei bambini nel plesso, cura ed igiene personale degli stessi mediante prodotti specifici, prestazioni relative alla pulizia e sanificazione degli ambienti;
- somministrazione dei pasti ai bambini, comprese le relative attività di pulizia dei pavimenti, riassetto dei tavoli, apparecchiatura, ripulitura dei tavoli e gestione dei rifiuti;
- acquisto del materiale didattico e ludico sulla base delle esigenze educative e in relazione al progetto presentato, ivi compresa la fornitura del materiale di consumo per la normale attività del nido d'infanzia;
- acquisto di prodotti e attrezzature per la pulizia e la sanificazione degli ambienti (prodotti igienizzanti, cere, prodotti disinfettanti, ecc.), prodotti per la pulizia del materiale utilizzato e del materiale di consumo, vestiario e calzature per tutte le educatrici e personale operante presso la struttura;
- ogni altra attività complementare proposta nel progetto e che sia compatibile con la struttura e con l'attività educativa in oggetto.

In generale all'aggiudicatario viene richiesto di:

- offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che ne favoriscano l'autonomia, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione di un'ambiente adeguato e la scelta delle proposte educative adatte alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

- sostenere il dovere educativo dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali con quelle familiari, assicurando altresì un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- destinare particolare cura all'ambientamento del bambino nel contesto educativo, provvedendo in tal senso a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente.

L'appalto, per la parte relativa alle attività di pulizia ivi ricomprese, sarà svolto in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), avente ad oggetto Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti adottato in data 29 gennaio 2021 e pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021 e al Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica.

Il servizio ha una ricettività di n. 8 bambini giornalieri di età compresa fra i 12 ed i 36 mesi. Ai sensi dell'art. 25 c. 3 del Reg. Reg. n. 41/R/2013 il Comune potrà decidere di iscrivere un numero di bambini 20% superiore alla ricettività prevista.

Il servizio comprende anche l'eventuale educatrice di sostegno per bambini in situazioni di handicap, laddove iscritti. La presenza di personale di sostegno per i bambini soggetti alla L. 104/92 verrà richiesta e determinata soltanto nel caso in cui si presenti la necessità e su richiesta della ASL.

La stazione adeguerà gli impegni di spesa secondo le indicazioni presenti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato), introdotto con D.M. 182 del 2020 e modificato con DM 153 del 2023, che variano a seconda della disabilità del bambino e che indicheranno la figura professionale di riferimento con i giorni e gli orari per lo svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere articolato al fine di assicurare l'assistenza educativa e la vigilanza dei bambini frequentanti il Nido d'Infanzia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale e dal regolamento disciplinante le modalità di effettuazione del nido d'infanzia comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06/03/2015 dal Comune di Radda in Chianti, consultabile presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Radda in Chianti al seguente indirizzo https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n53892&NodoSel=83, del presente capitolato e del progetto educativo presentato dal soggetto aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura in oggetto.

Art. 2 - Durata dell'appalto.

La durata dell'appalto è prevista in n. 38 (tre) anni educativi (a. e. 2026/2027 e 2027/2028 e 2028/2029) a far data dall'affidamento del servizio anche mediante esecuzione anticipata indicativamente dal 1.9.2026 fino al 31 luglio 2029.

Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione da parte della stazione appaltante, dovrà garantire l'inizio dell'attività dei nidi secondo il calendario stabilito dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/R/2013 e ss.mm.ii.

La Committente avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto d'opzione per la Proroga dello stesso per ulteriore n. 1 (uno) anno educativo 2029/2030 e fino al 31 luglio-2030 ex art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni, dandone comunicazione all'Impresa almeno tre mesi prima della scadenza.

Il termine non è perentorio

La struttura, aperta indicativamente dalla seconda settimana di settembre al 31 luglio di ciascun anno, seguirà il calendario scolastico della Regione Toscana e, salvo autonomi spostamenti con pausa nel mese di agosto di ciascun anno.

Il nido osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30.

L'Ente, nell'attesa della stipula del contratto, può, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, chiedere all'Impresa Affidataria l'esecuzione immediata della prestazione relativa ai servizi di cui al presente capitolato. In tal caso questa si impegna, fin da subito, anche in pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme previste dal capitolato

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, previo avviso da comunicarsi per iscritto alla ditta appaltatrice.

Art. 3 – Importo dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, è pari a **655.122,41** oltre IVA nei termini di legge così suddivisi:

- il valore dell'appalto per il triennio a base di gara è di € **348.992,88**, di cui: € 314.492, 88 per costi della manodopera
- il valore della variazione clausola di opzione di un quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023 è di € 69.798,57
- Variazione clausola di opzione ex art. 120 comma 1 lett. a) per aumento del servizio dovuto a incremento educatore in rapporto alle iscrizioni i è di € 120.000,00
- il valore della eventuale proroga contrattuale dell'appalto per una ulteriore annualità è di € 116.330,96

Il costo del personale incluso nel suddetto importo è stato determinato su 47 settimane di servizio attivo annuo per un orario dalle ore 8.00 alle ore 16.30 oltre le ore di lavoro non frontali che le educatrici e l'ausiliare sono tenute a effettuare ai sensi della normativa vigente regionale e la presenza di n. 8 bambini.

Non si ritiene ricorra la fattispecie determinante l'obbligo di redazione di apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), in quanto l'affidamento infatti prevede una forma di gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008), ivi compresi i rischi derivanti dall'utenza, stante la particolare tipologia di utenza (minori di anni tre) e l'oggetto del servizio (custodia, cura e percorso educativo dei minori stessi).

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune nel seguente:

- CCNL delle cooperative sociali per il settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo *Codice ATECO (88.91.00 Servizi di asilo nido)* Codice CNEL T151
- L'importo a base d'asta dell'appalto è stato calcolato ipotizzando la frequenza:
di n. 8 utenti iscritti al nido nella fascia oraria 8.00 – 16.30

- in base alle modalità organizzative meglio descritte nel presente capitolato e al costo della manodopera, calcolato sulla base del costo orario del contratto delle cooperative sociali 2024-2026, e delle altre voci di spesa che compongono il costo del servizio (materiali, spese generali, utile d'impresa, ecc.).

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) e comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una diminuzione o un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il Comune non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere e a nessun titolo oltre l'importo offerto per tutti i servizi, prestazioni e spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto.

Per la revisione dei prezzi si applica quanto previsto dall'art. 60 comma 2 lett. b) dal D. Lgs. 36/2023

Art. 4 – Descrizione del Servizio – Requisiti dell'offerta

Il Nido d'Infanzia comunale "Nido del Poggio" è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto ai bambini di età compresa fra 12 e 36 mesi con lo scopo di garantire pari opportunità di educazione, formazione e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali.

In particolare, il nido d'infanzia, nel rispetto del diritto di ogni soggetto all'educazione, allo sviluppo della propria identità individuale, culturale e religiosa, ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi educativi:

- prendersi cura dei bambini attraverso l'affidamento continuativo a figure professionalmente qualificate in un contesto diverso da quello familiare;
- offrire percorsi di esperienza che sappiano conciliare i bisogni di crescita dei bambini sul piano motorio, emotivo/affettivo, cognitivo, relazionale, espressivo/comunicativo;
- concorrere a sostenere la genitorialità;
- promuovere esperienze di continuità e integrazione con altri servizi rivolti all'infanzia presenti sul territorio;
- promuovere integrazione con altri soggetti, enti e/o associazioni, presenti sul territorio (associazioni, biblioteca, centro per anziani);
- progettare e realizzare azioni che coinvolgano la famiglia e i genitori nella partecipazione alla vita educativa del servizio;
- promuovere la cultura dell'infanzia.

Considerato che nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia le prestazioni principali sono quelle connesse all'ambito di crescita di ogni singolo bambino oltreché allo sviluppo di relazioni significative, di apprendimenti e di scambi sociali, il personale addetto (educativo e ausiliario), nel rispetto dei diversi ruoli e mansioni, deve realizzare queste dimensioni in un clima educativo di benessere e di rispetto dei diritti dell'infanzia, delle scelte educative dei genitori e della diversità culturale connessa alla provenienza delle famiglie.

Il servizio di assistenza, sorveglianza, vigilanza e pulizia svolto dal personale ausiliario è intrinsecamente connesso agli obiettivi educativi sopra descritti e non da essi separabile essendo espletato contestualmente alle altre attività.

Il progetto pedagogico ed educativo (Relazione tecnica) dovrà rispettare le prescrizioni di cui al presente capitolato ed avere come punto fondamentale la centralità del bambino considerato nella sua complessità di persona. Elementi di forza del progetto dovranno essere la qualità professionale, le idee pedagogiche di riferimento, la condivisione con le famiglie, l'attenzione ai bisogni dei bambini, la sollecitazione delle loro competenze socio-relazionali, l'attenzione allo sviluppo identitario di ogni bambina e bambino nel rispetto delle loro caratteristiche soggettive. Il progetto pedagogico declinato attraverso il progetto educativo dovrà attuarsi come un processo di sviluppo costante attento all'espressione della soggettività in un contesto relazione plurimo volto a sollecitare la costruzione di legami significativi tra bambini, educatori e genitori.

Il contesto fisico del nido dovrà essere articolato in spazi funzionali alle attività ludiche, esplorative, espressive e simboliche dei bambini. Lo spazio, i materiali utilizzati e proposti dovranno essere complementi fondamentali per la realizzazione del progetto.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle situazioni di disagio e di bisogno che le famiglie dovessero evidenziare oltrech  alle forme di partecipazione attiva in cui vengono coinvolte prima dell'inizio dell'anno educativo, nel corso e al termine dell'anno educativo dello stesso e in eventi speciali.

In ambito gestionale ed organizzativo saranno apprezzate impostazioni di lavoro e modalit  di relazione con i genitori e in generale con il contesto territoriale, finalizzate a pratiche di responsabilizzazione degli utenti, a nuove aperture al territorio, al collegamento con altre agenzie socio-educative, con la scuola dell'infanzia in un'ottica di promozione delle esperienze educative 06, con attenzione sia alla valenza educativa e relazionale degli interventi, sia all'ottimizzazione dei costi di gestione senza che ci  incida sulla qualit  dei servizi.

Il servizio da svolgere comprende le seguenti attivit  e forniture:

- Progettazione, pianificazione e coordinamento tecnico delle attivit  educative e redazione della relativa documentazione;
- Predisposizione del piano degli ambientamenti/inserimenti;
- Attivit  di partecipazione delle famiglie;
- Cura, igiene personale dei bambini;
- Cura personalizzata dei bambini portatori di handicap;
- Distribuzione dei pasti e gestione sistema HACCP;
- Pulizia e riordino delle attrezzature, degli arredi e degli ambienti interni (compresi gli spazi condivisi o parti di essi) ed esterni pertinenti alla struttura;
- Oneri inerenti la sicurezza (piano di sicurezza ed evacuazione dei locali, D.P.I.);
- Modalit  di raccordo e integrazione con il coordinatore pedagogico nominato dalla stazione appaltante;
- fornitura di tutto il materiale di facile consumo occorrente per lo svolgimento delle attivit  educative con i bambini (materiali naturali ed alimentari, sviluppo fotografie, tutto il materiale di cancelleria, libri, giochi e giocattoli da interno e esterno, organizzazione di attivit  ludiche e spettacoli);
- Fornitura del materiale igienico - sanitario e di pulizia per l'igiene dei bambini e per la pulizia e l'igiene degli ambienti (ad esempio, sapone, crema detergente e quant'altro occorrente per l'igiene e il benessere dei bambini, materiale di piccolo pronto soccorso come previsto dal D. M. n  388/2003, materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie e la sanificazione di tutti gli arredi, le attrezzature ed i locali); l'Appaltatore dovr  trasmettere al Comune copia delle schede tecniche relative all'acquisto dei suddetti materiali e annualmente apposito rendiconto delle spese con allegati i relativi giustificativi di spesa (fatture, ricevute ecc);

- Fornitura del personale (educatori e ausiliari), che provveda alla gestione del servizio educativo di Nido d'Infanzia comunale presso la struttura in loc. La Calvana, comprensivo del porzionamento e distribuzione pasti e delle attività di pulizia e riordino dell'ambiente;
- Gestione conforme alla legislazione vigente, alle norme e ai vigenti Regolamenti Regionali e comunali, programmata e gestita anche in accordo con il coordinatore pedagogico del comune.

L'elencazione che precede ha finalità esplicativa e non esaurisce gli oneri a carico dell'aggiudicatario, che comprendono comunque ogni intervento necessario alla regolare, continuativa e soddisfacente gestione del servizio affidato in appalto e alla realizzazione del progetto pedagogico ed educativo presentato in sede di gara.

Eventuali carenze negli obblighi di cui al presente articolo saranno rilevati dal Comune con contestazione scritta, invitando l'appaltatore a provvedere entro un termine, trascorso il quale il Comune potrà procedere d'ufficio, con addebito delle spese alla parte mancante, salvo il risarcimento dei danni.

Art 5. Organizzazione del servizio

L'attività del nido è organizzata su un calendario che va dal 1° settembre al 31 luglio. Il nido aprirà all'utenza indicativamente il secondo giovedì di settembre e chiuderà il 31 luglio di ciascun anno o l'ultimo giorno lavorativo utile del mese di luglio di ciascun anno. Spetterà comunque al Comune prima dell'inizio di ciascun anno educativo comunicare le date puntuali di apertura e chiusura.

All'interno dell'orario giornaliero del nido sono previste le seguenti fasce orarie di frequenza:

- 8.00-13.30 (fascia antimeridiana con pranzo);
- 8.00-16.30 (fascia giornaliera con pranzo);

Art 6. Modalità di accesso

I bambini vengono ammessi ai servizi educativi, di norma, a partire dalla prima settimana del mese di settembre, secondo un programma di ambientamenti concordato con il personale operante nei servizi.

Il primo accesso ai servizi di norma avviene rispettando l'ordine della graduatoria predisposta dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal regolamento vigente e dal bando pubblicato annualmente dal Servizio Affari Generali e Segreteria .

Art 7. Calendario educativo

L'apertura del Nido d'Infanzia è prevista, indicativamente, a partire dalla prima settimana di settembre fino al giorno 31 luglio dell'anno successivo, con funzionamento dal lunedì al venerdì, allineandosi al calendario scolastico regionale e a quello dell'Istituto Comprensivo di Castelnuovo Berardenga per quanto riguarda la sospensione delle attività per le vacanze natalizie, pasquali e le altre giornate riconosciute come festive.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno pertanto essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l'orario di apertura del servizio. L'Appaltatore dovrà comunque assicurare:

- la vigilanza dei bambini in caso di ritardo, anche non motivato, da parte dei familiari oltre l'orario di uscita;

- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, come stabilito dal calendario di apertura;
- la presenza del personale nella struttura prima dell'inizio delle attività con i bambini, allo scopo di provvedere all'allestimento degli spazi e a tutte le azioni necessarie a garantire un avvio di qualità del servizio.

Art 8- Servizio mensa

Il momento del pasto dovrà essere particolarmente curato e caratterizzato da un clima di convivialità in cui adulti e bambini si ritrovano insieme al tavolo per consumare gli alimenti previsti dalla tabella dietetica. Gli educatori presteranno particolare attenzione all'acquisizione di regole sociali e di autonomia dei bambini, oltre al potenziamento delle abilità motorie fini, senso- percettive e dell'educazione al gusto.

Il servizio mensa è assicurato da parte della stazione appaltante tramite la fornitura di spuntino mattutino, pranzo e merenda pomeridiana preparati dal gestore del servizio di refezione scolastica comunale secondo le specifiche tabelle di menù predisposte dal servizio dietetico scolastico e con le modalità previste nello specifico contratto di servizio.

Il personale del nido è tenuto a comunicare quotidianamente il numero dei pasti al servizio di ristorazione.

Art 9- Rapporti con l'utenza

Vengono definiti utenti delle strutture i bambini iscritti e le loro famiglie. L'assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti dal Settore Amministrativo del Comune.

Tenuto conto che l'ambientamento dei bambini al Nido d'Infanzia costituisce un momento particolarmente delicato per il bambino che vive un'importante esperienza di separazione individuazione dal genitore, tenuto conto che è importante condividere le strategie educative al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e di formazione dei bambini all'interno del nido d'infanzia, occorre che tra servizio e famiglia si crei un rapporto di fiducia reciproca, di collaborazione e cooperazione. A tale fine l'Appaltatore dovrà:

- a) prevedere colloqui individuali con i genitori prima dell'ambientamento di ogni bambino al Nido d'Infanzia oltreché durante l'anno educativo (almeno due);
- b) permettere, nei primi giorni di ingresso al nido, la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio e con l'educatrice per un periodo idoneo a facilitare la transizione casa/nido del bambino e la conoscenza della figura di riferimento durante il periodo dell'ambientamento stesso;
- c) organizzare riunioni di sezione con le famiglie (almeno tre all'anno) per discutere le tematiche riguardanti il gruppo dei pari, condividere le proposte educative riferite ai progetti di esperienza, e quanto altro che di volta in volta si ritenga significativo per il servizio e per lo sviluppo del rapporto con le famiglie;
- d) promuovere la partecipazione dei genitori anche attraverso altre modalità riguardo ai contenuti educativi, culturali e sociali dei servizi;
- e) prevedere la partecipazione alla vita del nido anche di altre figure parentali dei bambini.

Art 10- Rapporto numerico e tipologia del personale impiegato

Il numero di educatori e di operatori ausiliari da garantire dovrà essere pari ad almeno n. 1 educatore e n. 1 operatore ausiliario, oltre ad assicurare una compresenza fra educatori di 60 minuti durante la somministrazione del pranzo. Il monte ore dovrà essere adeguato all'organizzazione del servizio proposto e calcolato così come previsto dal R.R. 41/R 2013 e s.s.m.m.i.i.; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari di frequenza e degli spazi conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

L'educatore dovrà, pertanto, soddisfare i bisogni di accudimento e cura dei bambini, prestando particolare attenzione alla predisposizione di un ambiente accogliente, sollecitante e bene organizzato, in modo particolare durante i momenti del pranzo, del cambio, del sonno, dell'accoglimento e del ricongiungimento nonché relativamente alle proposte educative e ai percorsi di esperienza.

Art. 11 – Principali norme di riferimento

Si definisce di seguito il quadro delle principali norme che disciplinano il servizio oggetto dell'appalto:

- L. 6 dicembre 1971, N.1044;
- L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e ss. Mm. ii
- Regolamento Regionale Toscana n. 41R/2013 e ss.mm. ii. Regolamento di attuazione dell'art.4 bis della L.R. 26/7/2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- Regolamento del nido d'infanzia comunale "Nido del Poggio" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 6 marzo 2025

Sono comunque da intendersi richiamate ogni altra norma regionale, italiana ed europea, applicabile ai servizi educativi oggetto dell'appalto.

Art. 12 - Servizio di integrazione all'handicap

Al Nido d'Infanzia comunale oggetto dell'appalto (Nido del Poggio) saranno accolti - con precedenza assoluta nella Graduatoria di Priorità per l'accesso al Nido d'Infanzia comunale Nido del Poggio - bambini in situazione di disabilità, così come previsto dall'art. 12 della Legge 104/1992. Il soggetto aggiudicatario si dovrà impegnare se necessario, ad attuare il progetto educativo individualizzato (PEI), in relazione alla presenza di bambini in situazione di handicap, concordato fra famiglia, Comune, ASL, coordinatore pedagogico comunale ed educatore di sostegno, qualora ne sia prevista la presenza.

Art. 13 – Requisiti del Personale impiegato

Il personale educativo impiegato dal soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalle leggi statali e regionali per l'accesso ai posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia previsti dalla normativa in vigore al momento dell'impiego, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. (Reg. R.T. approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R. e D.lgs. 65 del 13 aprile 2017 e succ. mod ed integr.).

A tale riguardo l'aggiudicatario dovrà garantire la permanenza del corretto possesso dei titoli di studio per lo svolgimento del ruolo di educatore alla data del 1° settembre 2026 ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.G.R. 30 luglio 2013 n.41/R e per tutta la durata contrattuale.

L'organico impegnato nell'appalto non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento (Regolamento Regionale n. 41/R/2013; Linee Guida per l'applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia) per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Fra il personale che sarà impiegato nel servizio dovranno essere presenti figure che abbiano ricevuto adeguata formazione relativamente al primo soccorso, antincendio e HACCP.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento Regionale N. 41R/2013, costituisce inoltre requisito per l'esercizio della funzione di educatore e di operatore ausiliario il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

- Il personale ausiliario dovrà aver assolto l'obbligo scolastico.

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, al personale ausiliario in servizio e per ogni nuovo assunto che dovrà svolgere l'attività di pulizie, adeguata formazione nelle materie relative ai servizi in appalto ai sensi del Decreto sui Criteri Ambientali Minimi, nonché dare conoscenza dettagliata del presente capitolato e del contratto sottoscritto fra le parti a tutto il personale, allo scopo di adeguare i servizi agli standard di qualità richiesti dall'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà garantire infatti che il personale ausiliario impiegato sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs. siano trattati gli argomenti indicati nei CAM.

Il personale ausiliario addetto al porzionamento dovrà possedere l'attestato di frequenza del corso per addetti con mansione alimentare di tipo semplice.

L'aggiudicatario, entro la fine del mese di dicembre, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale ausiliario, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

La formazione/aggiornamento del personale impiegato dovrà avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto.

Lo sviluppo dei piani della formazione/aggiornamento del personale dovrà essere frutto di un'azione sinergica tra il soggetto aggiudicatario, il coordinatore pedagogico dell'Amministrazione, il Coordinamento Pedagogico Zonale, legata all'evoluzione delle problematiche emergenti nel servizio.

Il monte ore minimo della formazione e aggiornamento per il personale educativo non dovrà essere inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui dell'articolo 3 del presente capitolato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto.

A garanzia della crescita qualitativa e organizzativa del servizio, il soggetto aggiudicatario si impegna:

- 1) a mantenere in servizio per tutta la durata dell'appalto lo stesso personale indicato nel progetto educativo previsto nell'ambito dell'offerta tecnica presentata ed ivi specificato nella sua qualifica personale, compreso quello da utilizzare in caso di sostituzioni;
- 2) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni sostituzione relativa al personale impiegato, che debba intervenire per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa, personale che deve comunque essere in possesso degli stessi requisiti professionali del personale sostituito. Prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà, in relazione alle figure professionali proposte presentarne i relativi curricula, dai quali dovrà emergere la piena coerenza con quanto proposto in merito in sede di presentazione dell'offerta, e in particolare emerga il possesso del titolo di studio necessario, pena la revoca dell'aggiudicazione del contratto.

Le funzioni attribuite al personale educativo a titolo indicativo e non esaustivo sono le seguenti:

- responsabilità della realizzazione del progetto pedagogico ed educativo;
- definizione e aggiornamento del progetto educativo in collaborazione con il coordinatore pedagogico comunale e con gli uffici comunali;
- coinvolgimento delle famiglie nella pratica educativa del servizio;
- organizzazione e partecipazione ai momenti di verifica e discussione delle attività;
- partecipazione alle riunioni di tipo organizzativo e promozionale che l'A.C. riterrà opportuno proporre nell'ambito delle proprie competenze di indirizzo e controllo
- partecipazione ai colloqui e alle riunioni con il Coordinatore Pedagogico comunale e con le famiglie
- Organizzazione delle attività educative e dei percorsi di esperienza
- Cura e tutela dei bambini
- Rapporto con il territorio
- Rapporto di continuità educativa con la Scuola dell'Infanzia

In relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentanti, le funzioni degli operatori ausiliari dovranno essere organizzate in modo da garantire:

- il servizio di supporto alla refezione comprendente lo sporzionamento e la distribuzione dei pasti nonché il riordino dei locali;
- il supporto ai percorsi di esperienza e di cura dei bambini;
- la pulizia ordinaria degli ambienti sia interni che esterni, da intendersi per tale il lavaggio pavimenti, la spolveratura degli arredi, l'igienizzazione dei locali nonché la prima pulizia di inizio anno dopo che il nido è rimasto chiuso nel periodo estivo;
- il riordino dell'ambiente durante e al termine dell'orario quotidiano di apertura
- apertura e chiusura del servizio, sorveglianza dei locali in orario di apertura all'utenza;
- predisposizione della stanza per il riposo;
- riordino accurato e pulizia dei giocattoli e del materiale usato dai bambini sia durante i percorsi di esperienza quotidiani che al termine delle attività giornaliere; - collaborazione con gli educatori per:
 - l'igiene e la cura dei bambini;
 - lo svolgimento dei percorsi di esperienza con i bambini;
 - la somministrazione della colazione e del pranzo;
 - la preparazione del cibo ai fini della somministrazione ai bambini;
 - l'assistenza ai bambini che ne abbiano bisogno, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie e della sicurezza;

- prenotazione dei pasti con le modalità stabilite dal servizio refezione e registrazione giornaliera delle presenze alla mensa dei bambini.

Il tempo di lavoro del personale dovrà essere ripartito quotidianamente fra tempi frontali con i bambini e tempi non frontali che dovranno essere indicati nel progetto educativo.

Il numero degli educatori nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio dovrà rispettare i parametri indicati nel Regolamento della Regione Toscana n. 41/R/2013.

Gli educatori e il personale ausiliario formano il gruppo del personale del servizio che ne garantisce la qualità e lo svolgimento delle attività educative e pedagogiche. Il gruppo è responsabile collegialmente dell'elaborazione e dell'aggiornamento del progetto pedagogico ed educativo.

Dovrà essere garantita la presenza di un coordinatore tecnico il quale ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problematiche che dovessero insorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso e del Referente interno del Servizio.

L'eventuale presenza nel servizio di personale tirocinante dovrà essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi di personale tirocinante, questo dovrà comunque essere in sovrannumero rispetto al personale incaricato di svolgere il servizio.

Gli operatori dell'impresa, fermo restando gli obblighi di collaborazione con l'Amministrazione Comunale, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione con la stazione appaltante.

Art. 14 - Clausole sociali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate

Come previsto dall'art. 57 comma 2-bis e dall'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, è obbligo che siano rispettate le seguenti disposizioni di legge:

- Rapporto sulla situazione del personale

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (che occupano cioè oltre 50 dipendenti), devono produrre, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, **al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta**, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità e relazione relativa all'assolvimento degli obblighi della legge 12 marzo 1999, n.68**

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono, altresì, tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- **Obbligo quota giovani e donne delle assunzioni eventualmente necessarie**

È requisito necessario dell'offerta, inoltre, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, (se vengono fatte assunzioni e fatto salvo il rispetto della clausola relativa alla stabilità occupazionale) di assicurare una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile e una quota pari almeno al 30% all'occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. (N.B. L'omesso impegno dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile delle assunzioni necessarie di cui all'allegato II.3 del Codice è causa di esclusione e non è sanabile mediante soccorso istruttorio)

Resta comunque fermo l'obbligo già previsto in via generale dell'art.17 della Legge 12 marzo 1999 n.68, ai sensi del quale le imprese che partecipano a bandi per appalti pubblici devono dichiarare preventivamente in fase di presentazione dell'offerta da parte del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori delle persone con disabilità.

Art. 15 – Attività di pulizia

Come detto, l'aggiudicatario dovrà impiegare il personale ausiliario anche nell'attività di pulizia dei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura e all'utilizzo di prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 2 novembre 2021 n. 179 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

I prodotti utilizzati dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti (Allegato del D.M. 29 gennaio 2021, G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021).

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie dovranno rientrare nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;

- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide; detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie "a bagnato", oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger) e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub D, lett.

a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione del cuoio e della pelle, i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

L'offerente deve presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute.

In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione "verifiche" dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio.

In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto, sui prodotti privi dei citati rapporti di prova, si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio con costi a carico dell'aggiudicatario.

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

L'utilizzo degli stessi deve essere previsto nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile specifico per il luogo di destinazione del servizio.

L'appaltatore deve garantire che i prodotti siano impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici e che durante l'uso vengano riposti su un carrello adibito appositamente a tale funzione. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave.

L'aggiudicatario non può utilizzare:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno; - attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato; elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti ed altre superfici devono rispettare le caratteristiche indicate nel punto sub C, lett. c) punto 3 dei CAM approvati con D.M. del 29 gennaio 2021.

In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto attuerà le verifiche attraverso sopralluoghi per la presa in visione dei prodotti utilizzati.

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta, riconducibili al gruppo di prodotti "tessuto-carta", il fornitore deve utilizzare prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC® Recycled", "Riciclato PEFC®" , certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+

L'offerente deve fornire la lista dei prodotti che si impegna ad offrire riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 o le etichette ambientali mono criterio possedute.

Le attrezzature necessarie all'attività di pulizia dovranno essere a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16 - Coordinamento, verifiche e controlli

Il Comune è titolare della funzione di Coordinamento Pedagogico dei servizi oggetto del presente appalto, funzione che sarà esercitata per mezzo di un coordinatore pedagogico incaricato appositamente.

Art. 17 - Consegna dei locali e delle attrezzature

Il Comune si impegna alla consegna dei locali del Nido d'Infanzia alla stipula del contratto, ovvero in data antecedente, in caso di esecuzione anticipata, mediante la sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti di apposito verbale di consegna redatto in duplice copia di cui una rimarrà agli atti del Comune e l'altra rimarrà all'aggiudicatario.

La ditta appaltatrice è tenuta a trasmettere all'Amministrazione contraente, prima dell'avvio del servizio, il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i., specifico e relativo alle attività da svolgere nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto.

Il DVR di cui al precedente periodo dovrà contenere il quadro delle misure di prevenzione e protezione dei possibili rischi derivanti dall'esecuzione del servizio, sia per i lavoratori che per i piccoli utenti ed i visitatori.

La ditta appaltatrice è altresì tenuta a trasmettere all'Amministrazione contraente, prima dell'avvio del servizio, il Piano di gestione delle emergenze contenente il programma delle misure da adottare sia in ordinarietà sia in caso di emergenza, il piano organizzativo per i servizi di gestione delle emergenze e primo soccorso, il piano di evacuazione e gli schemi sinottici con l'indicazione del coordinatore per la gestione delle emergenze e del personale addetto alle emergenze al primo soccorso.

La ditta appaltatrice per tutta la durata del servizio è tenuta a svolgere prove di evacuazione (eventualmente anche coordinate con attività adiacenti o in parziale condivisione dell'immobile in cui si svolge il servizio appaltato) in numero e con le modalità previste dalla vigente normativa tecnica di prevenzione incendi per gli Asili Nido.

Art. 18- Mantenimento dello stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature

L'aggiudicatario si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione al Comune e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

Le forniture a carico dell'aggiudicatario previste nel presente capitolato (libri, giochi e giocattoli da interno ed esterno), al termine del contratto diverranno di proprietà del Comune di Radda in Chianti, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

Art. 19- Verifica periodica della gestione

Il Comune ha la facoltà, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio di accedere alla struttura per verificare la qualità e la modalità del servizio erogato.

Il Comune si riserva altresì di verificare la rispondenza dell'attività svolta con il progetto educativo ed i percorsi pedagogici stabiliti.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impiegato che non offra, nello svolgimento del servizio, garanzie di capacità, contegno corretto, con personale in possesso dei medesimi requisiti di qualificazione professionale ed esperienza richiesta dal presente capitolato.

Art. 20- Riconsegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili

Alla scadenza del contratto, l'Appaltatore si obbliga a riconsegnare al Comune i locali e gli impianti ad essi connessi, le attrezzature e gli utensili perfettamente funzionanti tenuto conto dell'usura dovuta al loro utilizzo durante la gestione.

L'aggiudicatario è ritenuto responsabile per i danni arrecati alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature dovuti ad imperizia, negligenza, incuria o mancata manutenzione.

La quantificazione di tali danni sarà effettuata dal Comune ed addebitata all'aggiudicatario.

Art 21- Oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di servizi educativi per la prima infanzia, della normativa emanata dalla Regione Toscana (L.R. 32/2002; Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013, n. 41/R), nonché del Regolamento del nido d'infanzia comunale "Nido del Poggio" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 6 marzo 2025 e di tutte le altre norme afferenti la materia che saranno emanate durante la gestione dell'appalto. Compete all'appaltatore, oltre a quanto stabilito in altri articoli ed eventualmente nell'offerta dallo stesso presentata:

- programmare, effettuare e gestire prestazioni a carattere pedagogico-educativo dirette a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, nel rispetto della progettazione didattico-educativa presentata; - programmare, effettuare e gestire attività di coinvolgimento dei genitori e di altre figure parentali anche riferite alla verifica delle esperienze, iniziative e altre attività promosse dal servizio;
- programmare, effettuare e gestire a favore degli stessi adulti momenti di incontro individuale e di gruppo, ove poter effettuare uno scambio di opinioni e di esperienze in campo educativo, offrendo altresì agli stessi – anche in forma individuale – una eventuale consulenza psicopedagogica; - programmare ed effettuare tutte le operazioni ordinarie periodiche e straordinarie di pulizia, riordino e sanificazione dei locali, degli arredi, dei giochi (anche esterni) suppellettili e quant'altro presente, compresa la fornitura del materiale - prodotti ed attrezzature - occorrente e, conseguentemente, quanto connesso alla raccolta differenziata dei rifiuti, in modo da garantire il mantenimento di condizioni igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;
- predisporre la consegna di una relazione alla fine dell'anno educativo sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione ed organizzazione, relativamente all'attività oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà mantenere, attraverso alcune linee guida fondamentali, stili operativi e livelli di qualità nell'ambito dell'intera rete dei servizi educativi per l'infanzia. È necessario che l'Appaltatore costruisca le condizioni per garantire una sintonia di intenti operativi idonea a favorire la collaborazione dei propri educatori con gli educatori che operano nelle scuole dell'infanzia del territorio, prevedendo, ove possibile, forme di continuità educativa tra asilo nido e scuola dell'infanzia.

L'Appaltatore inoltre dovrà fornire:

- il materiale di facile consumo occorrente per lo svolgimento dei percorsi di esperienza con i bambini (materiali naturali ed alimentari, sviluppo fotografie, materiale di cancelleria, libri, giochi e giocattoli da interno e esterno, organizzazione di attività ludiche/spettacoli condivisi con gli utenti della scuola dell'infanzia);
- il materiale igienico - sanitario e di pulizia per l'igiene dei bambini e per la pulizia e l'igiene degli ambienti (ad esempio: sapone, crema detergente e quant'altro occorrente per l'igiene e il benessere dei bambini, materiale di primo soccorso come previsto dal D.

M. n° 388/2003, materiale di consumo per l'esecuzione delle pulizie e la sanificazione di tutti gli arredi, le attrezzature ed i locali).

Art 22- Oneri a carico del Comune

Il Comune, limitatamente alla durata dell'appalto, garantisce all'impresa:

- la gestione delle iscrizioni degli utenti;
- la fornitura degli arredi di base necessari al servizio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti interni ed esterni, degli arredi e degli elettrodomestici (individuati nell'apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dalle due parti), esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni provocati dal personale del soggetto gestore;
- la manutenzione del verde e la potatura degli alberi e del giardino annesso alla struttura;
- - tutte le utenze varie;
- la fornitura del servizio mensa, comprese le relative attrezzature.

Art. 23- Norme in materia di lavoro e sicurezza

La ditta aggiudicataria è tenuta:

- a) al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione;
- b) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categorie indicato dalla stazione appaltante, dai contratti integrativi regionali e dalle tabelle ministeriali;
- c) a corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da essi assicurate;
- d) a rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti;
- e) a rispettare per il personale impiegato nelle attività le norme legislative in vigore e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di categoria indicato dalla stazione appaltante;
- f) a rispettare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente

in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando il Comune da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma 1, lett. d), la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla stessa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la ditta aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni.

Qualora l'impresa non adempia entro il predetto termine, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 24- Controllo e vigilanza in corso di esecuzione

Ai sensi dell'art. 114 del D. lgs 36/2023 la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

È in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine:

- di accertare che il servizio oggetto di appalto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
- esaminare, in generale, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità richiesti nel campo della cura e dell'educazione ed all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi del Comune. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 25- Pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali e ritenute dovute per legge, verrà effettuato mensilmente entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

L'importo da fatturare sarà fisso mensile pari all'importo contrattuale diviso per i mesi di effettivo servizio (1° settembre – 31 luglio 2026).

Il pagamento del saldo e delle trattenute dovute verrà disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all'acquisizione del certificato di verifica di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal RUP, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il

bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 26 -Sospensione dei pagamenti

La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 27- Penali

In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'aggiudicatario, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza, l'Aggiudicatario è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria come di sopra specificato, con moltiplicazione delle sanzioni per il numero delle volte che viene contestata, salvo quanto previsto dal codice in caso di recidiva.

In particolare l'Amministrazione, previa contestazione dell'impresa aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente contratto riguardo a:

- mancato rispetto del rapporto numerico educatore o insegnante/bambini: penale prevista euro 500,00;
- mancata sostituzione dell'arco della giornata del personale che per qualsiasi motivo dovesse assentarsi dal servizio laddove il rapporto numerico lo richieda: penale prevista euro 500,00;
- reiterata inadempienza del personale dell'obbligo di adempiere al progetto pedagogico e/o ai progetti educativi, nonché di partecipazione ad attività connesse al servizio: penale prevista euro 500,00;
- nel caso in cui l'affidatario non fornisca l'elenco del personale impiegato nel nido d'infanzia con le rispettive mansioni titoli di studio posseduti nonché le eventuali sostituzioni effettuate in itinere: penale prevista euro 1.500,00
- nel caso in cui sia riscontrata una non perfetta cura dell'igiene dei locali, delle stoviglie e di quant'altro presente nel nido d'infanzia: penale prevista euro 1300,00.

Tali penali possono essere cumulate e saranno trattenute direttamente sui pagamenti del servizio

La rilevazione degli inadempimenti può aversi da parte dell'Amministrazione:

- nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione del contratto, disciplinate dal precedente art. 25 del presente capitolato; a seguito di verifiche specifiche condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente capitolato/ appalto;

- a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto.

La contestazione dell'inadempienza è comunicata con PEC, verso cui aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre i 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate nei commi precedenti. È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'appaltatore di accertare e chiedere ristori, anche in via equitativa, all'aggiudicatario per maggiori danni causati dallo stesso mediante inadempimenti, nonché risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entri i termini previsti, l'ente concedente può commissionare ad altro soggetto qualificato, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione totale e parziale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale comunque saranno addebitati i relativi costi ed oneri ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento danni e il pagamento dei relativi costi, l'Amministrazione può valersi mediante trattenute sugli eventuali crediti maturati dall'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Art. 28- Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Trattandosi di un contratto ad alta intensità di manodopera non può essere affidato a terzi la prevalente esecuzione del contratto. Dunque il subappalto è ammesso nei limiti del 50%. **La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire direttamente le prestazioni educative e gestionali necessarie per il funzionamento del nido d'infanzia.** Resta ammesso il subappalto dei servizi accessori non connessi all'attività educativa (a solo scopo esemplificativo: servizio pulizia, lavanderia...). Dette prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore, a pena di nullità, non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto.

La cessione del ramo d'azienda non comporta risoluzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti massimi percentuali rispetto all'importo complessivo del contratto, così come stabilito dal vigente art. 119 del Codice dei contratti pubblici; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 29- Codice di Comportamento

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto sancito dal D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm.ii., nonché quanto previsto dal Codice di Comportamento del Comune di Radda in Chianti, approvato con D.G.C. n. 156 del 12/12/2013, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto.

Art. 30- Assicurazioni

L'Aggiudicatario è tenuto a costituire, nel rispetto della normativa vigente in materia, polizza assicurativa R.C.T. per un massimale di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) con validità pari alla durata del contratto, per la copertura di qualsiasi evento o danno che possa causarsi a cose e/o persone, esonerando in maniera assoluta il Comune di Radda in Chianti da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio per tutta la durata dell'appalto, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti del Comune di Radda in Chianti per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso.

L'Aggiudicatario è altresì tenuto a garantire gli impegni assunti ai sensi degli artt. 117 e 53 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 31- Divieto di pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'Aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto è tenuto ad attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 32-Clausola sociale

Si ritiene di non dover applicare la clausola sociale al presente appalto, in quanto l'attuale gestore utilizza per la prestazione del servizio esclusivamente personale a tempo determinato con scadenza contrattuale il 31/07/2026

Art. 33- Turnover del personale

Il soggetto aggiudicatario deve assicurare la stabilità degli operatori economici impiegati, riconoscendo che la continuità di azione con i medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento educativo. In particolare, tale soggetto dovrà impiegare per i servizi e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire continuità nella relazione educativa, evitando il più possibile la frammentarietà dell'intervento educativo stesso, cosa che si verificherebbe qualora ci fosse la presenza di diverse figure educative nell'arco della giornata. Eventuali turnover id personale sono consentiti solo a seguito di cessazione del rapporto di lavoro preventivamente documentate. Sono evitati turnover per ragioni organizzative interne o per qualsiasi altro motivo adducibile all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 34- Risoluzione del contratto

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 26/2023. L'amministrazione comunale, **indipendentemente dall' applicazione delle sanzioni**, si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno alla Impresa Aggiudicataria, comunicando a quest'ultima le ragioni tramite PEC e senza ulteriori formalità.

In tal caso, l'Ente incamera la cauzione con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi che la medesima deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nonché a seguito dell'affidamento dell'appalto ad altra/e ditta/e.

L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dagli artt. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi:

- inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente Capitolato;
- cessione del contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ritardo nell'avvio del servizio;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza);
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e delle restanti disposizioni di cui alla L. 136/2010
- mutamento della destinazione d'uso dei locali affidati o gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- utilizzo in tutto o in parte dei locali e/o delle attrezzature dei nidi per finalità ed attività estranee allo specifico servizio in appalto, in assenza di apposita autorizzazione del Comune;
- violazione degli obblighi in materia di riservatezza e tutela della privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

In tal caso, la risoluzione opera con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale tramite PEC, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Ente, di richiesta di risarcimento per i danni subiti.

Art. 35-Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 123 del d. lgs. n. 36/2023 e s.m.i. .

All'Appaltatore non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso trasmesso via PEC non inferiore a mesi sei; diversamente l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al valore della cauzione.

E' ammessa la facoltà di apportare modifiche al presente Capitolato nei casi e con le modalità previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*) e secondo quanto disposto dall'art. 38

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dirigenziale da notificare all'aggiudicatario.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui agli artt. 27, 30 e 31 del presente capitolato sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 36- Forma contrattuale

Tra il Comune di Radda in Chianti e l'aggiudicatario verrà stipulato un atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Il contratto sarà registrato nei termini previsti dalla normativa a cura dell'Amministrazione con pagamento delle spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, tutti i documenti necessari alla stipula medesima, tra i quali il documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva in favore del Comune di Radda in Chianti, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità, l'importo e le condizioni indicate nel presente capitolato.

Art. 37- Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i la garanzia provvisoria non è richiesta.

Art. 38 – Revisione e modifica del contratto in fase di esecuzione

È prevista la revisione del contratto ai sensi degli artt. 60e 120 del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal Correttivo D.lg.209/2024.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici il contratto può essere modificato, a seguito di un eventuale aumento del numero delle iscrizioni, per necessità di un incremento di n. 1 (una) unità di educatore aggiuntivo a partire dal secondo anno di svolgimento del servizio. L'incremento del servizio, qualora se ne ravvisi la necessità, comporterà un aumento di spesa corrispondente al costo tabellare di un educatore inquadrato nella categoria D2.

Ai sensi dell'art. 120 c.9 del D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità può chiedere all'impresa aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, previa sottoscrizione di apposito atto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, la variazione di prezzo, sarà valutata dalla Stazione Appaltante, soltanto se tali variazioni, in aumento o in diminuzione, dovessero comportare un aumento del cinque per cento rispetto al prezzo precedente e operano nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento viene applicata solo alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, conformemente alla Tabella D2 di cui all'Allegato II-2 bis al D. Lgs 36/2023, si utilizzeranno i seguenti indici:

- Indice ISTAT PC - Prezzi al consumo, per i quali si fa riferimento agli indici nazionali per l'intera collettività (NIC).

Ai sensi dell'art. 120, comma 2, nei casi in cui si verifichi una delle condizioni di cui al medesimo articolo, comma 1 lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale.

Art. 39- Garanzia definitiva

Ai sensi dell'articolo 53 comma del d. lgs. 363/2023 la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale e non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 117 del D. lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 40-Disposizioni di rinvio

Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, tra cui:

- Codice Civile;
- L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), successivamente modif. dalla L.R.5-11- 2009, n. 63;
- Regolamento Regionale n. 41R/2013 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R. 26/7/2002

n.32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia e ss.mm.ii.;

- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 *“Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”*;
- D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 155/1997 e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*.
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679;
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- Regolamenti vigenti del Comune di Radda in Chianti;

La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o

preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall' introduzione ed applicazione di nuove normative. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, e le spese di registrazione sono a carico dell'esecutore. Il Responsabile Unico del Progetto (Rup), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è la dottoressa Veronica Gorga Responsabile del Servizio Affari Generali e Segreteria.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Veronica Gorga